

UNIONE MONTANA DEI SIBILLINI

- 63087 COMUNANZA -

AMANDOLA, COMUNANZA, FORCE, MONTEDINOVE, MONTEFALCONE APPENNINO, MONTEFORTINO,
MONTEPARO, MONTEMONACO, ROTELLA, SANTA VITTORIA IN MATENANO, SMERILLO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 4 del 30-04-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON I COMUNI DI S.VITTORIA IN MATENANO E MONTEDINOVE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE : " PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE".

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 12:00, in Comunanza nella sede dell'Unione, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio in Seconda convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori componenti del Consiglio:

MARINANGELI ADOLFO	P	SCREPANTI MARINO	P
CESARONI ALVARO	P	CORBELLI ONORATO	A
CURTI AUGUSTO	P	BORRACCINI GIOVANNI	P
DEL DUCA ANTONIO	P	IANIERI MAURIZIO	A
ROSSI ADAMO	P	VALLESI ANTONIO	A
CIAFFARONI DOMENICO	P		

ne risultano presenti n. 8 ed assenti 3.

Assume la presidenza il Signor CESARONI ALVARO in qualità di CONSIGLIERE ANZIANO assistito dal SEGRETARIO Dr.ssa CONCETTI GIUSEPPINA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta al seduta ed invita il Consiglio ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL CONSIGLIO

VISTE le disposizioni di cui all'art. 14 , commi da 25 a 31 quater del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 07/08/2012 n. 135 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane;

VISTI in particolare:

l'art. 14 , c. 27 del citato D.L. 78/2010 e s.m.i. che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

l'art. 14, c.28 del citato D.L. n. 78/2010 il quale dispone che i Comuni devono obbligatoriamente gestire in forma associata le funzioni individuate dal comma 27;

l'art. 14, c. 31 bis del citato D.L. 78/2010 che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni che disciplinano l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui sopra e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatorio esercizio delle funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unioni di Comuni;

l'art. 14, c. 31 ter del citato D.L. n. 78/2010 il quale dispone che entro l'01/01/2013 i comuni devono gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali, fra quelle indicate nel comma 27 dello stesso articolo, entro il 30/09/2014 ulteriori tre funzioni fondamentali ed infine entro il 31/12/2015 le restanti funzioni;

l'art. 14, c.31 quater del citato D.L. n. 78/2010 il quale dispone l'intervento sostitutivo del Prefetto nel caso in cui il comune non si attivasse in merito a quanto detto in precedenza;

VISTO in particolare il combinato disposto del punto g) del comma 27 e del comma 28 del citato art. 14 del D.L. n. 78/2010, che prevede quale funzione fondamentale, da esercitare in forma associata, quella relativa alla "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione";

EVIDENZIATO che , ai sensi dell'art. 5,c.9 della L.R. 11/11/2013 n. 35, è stata regolarmente costituita l'Unione Montana dei Sibillini, a far data dal 1/1/2015, con la prima elezione del Presidente, a seguito dell'adesione all'Unione stessa di tutti i comuni appartenuti alla Comunità Montana dei sibillini che, pertanto, è stata contestualmente soppressa;

che l'Unione Montana, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5,c. 11 della citata L.R. n. 35/2013, all'atto della sua costituzione è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti presso la Comunità Montana ed in particolare è subentrata nell'esercizio delle funzioni già conferite dalla Regione alla corrispondente Comunità Montana ed inoltre esercita le funzioni ad essa conferite dai comuni, oltre che stipulare convenzioni con i comuni per l'esercizio associato di funzioni e di servizi;

che la Comunità Montana dei Sibillini, oggi Unione Montana dei Sibillini, con decorrenza 01/07/2008, ha assunto le funzioni di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXIV e che l'Unione Montana dei Sibillini è stata confermata tale dal Comitato dei Sindaci dell'ATS medesimo;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

VISTO l'art. 11, c.2 della Legge 31/01/1994 n.97 , il quale dispone che "..... i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi.....";

RILEVATO che tutti i comuni della soppressa Comunità Montana, tranne i comuni di Montedinove e S.Vittoria in Matenano, hanno aderito all'esercizio associato della funzione in argomento e sottoscritto la relativa convenzione;

ACCERTATA la volontà dei comuni di S.Vittoria in Matenano e Montedinove di aderire all'esercizio associato della funzione in argomento;

RITENUTO pertanto, alla luce della suesposta normativa, di istituire il servizio associato per la gestione della funzione "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione", in convenzione con i comuni membri di Montedinove e S.Vittoria in Matenano, ai sensi dell'art. 14, c.28 del D.L. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012; oltre che con gli altri comuni membri di Amandola, Comunanza, Force, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Montemonaco, Rotella, Smerillo, con i quali è già stata stipulata la relativa convenzione;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione;

RICONOSCIUTA , alla luce della normativa sopra richiamata, la propria competenza a deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole espresso, in ordine all'adozione del presente provvedimento, dal Segretario Generale che ricopre anche la funzione di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti Unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

-di istituire, per le motivazioni espresse in premessa, per il triennio 2015/2018, il servizio associato, in convenzione con i comuni di Montedinove e S.Vittoria in Matenano, per la gestione della funzione "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art.118, quarto comma , della Costituzione", ai sensi dell'art. 14, c.28 del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012;

-di approvare all'uopo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

-di autorizzare il Presidente pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

Inoltre, considerata l'urgenza di provvedere agli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione del presente atto deliberativo;

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 134, c.4 del D.Lgs n.267/2000;

Con voti Unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

-di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE
"PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI ED
EROGAZIONE DELLE RELATIVE PRESTAZIONI AI CITTADINI, SECONDO
QUANTO PREVISTO DALL'ART. 118, QUARTO COMMA , DELLA COSTITUZIONE"-
(ART. 19 D.L. n. 95/2012 convertito nella Legge 07/08/2012 n.135)**



L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di, in Comunanza nella sede della Unione Montana dei Sibillini, con la presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, da valere per ogni effetto di Legge;

TRA

- l'Unione Montana dei Sibillini con sede in Comunanza (A.P.), Piazza IV Novembre n. 2 C.F. 02228180440, rappresentata dal Presidente pro-tempore, Onorato Corbelli, il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n.... del, dichiarata immediatamente eseguibile;

E

le Amministrazioni Comunali di seguito indicate:

il Comune di Montedinove (Codice Fiscale 00360220446) rappresentato dal Sindaco pro-tempore Antonio Del Duca, il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione della deliberazione consiliare n. del, dichiarata immediatamente eseguibile;

il Comune di Santa Vittoria in Matenano (Codice Fiscale ~~00390500442~~) rappresentato dal Commissario Prefettizio dott. Maurizio Ianieri, il quale interviene nella presente convenzione in esecuzione delle deliberazioni del Commissario Prefettizio, adottate con i poteri del Consiglio, n..... del..... e n..... del..., dichiarate immediatamente eseguibili;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 30/07/2010 n.122, come successivamente modificato e integrato dall'art. 19 del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 07/08/2012 n. 135, in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che definisce le funzioni fondamentali dei Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che dispone la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatorio esercizio delle funzioni fondamentali esclusivamente mediante Unioni di Comuni;

- l'articolo 14, comma 31-ter, del citato decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., che prevede la scadenza del 1 gennaio 2013 per l'esercizio in forma obbligatoria di almeno 3 funzioni fondamentali, quella del 30 settembre 2014 per l'esercizio in forma obbligatoria di ulteriori 3 funzioni fondamentali e quella del ~~31/12~~ 2015 per l'esercizio in forma obbligatoria delle restanti funzioni;

- l'articolo 14, comma 31-quater, del decreto legge n. 78/2010 citato, ove si prevede che nel caso in cui non venga rispettata da parte dei Comuni l'anzidetta tempistica per l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, il Prefetto competente per territorio assegna ai Comuni non ottemperanti un termine perentorio entro il quale provvedere e, inoltre, che nell'eventualità di un'ulteriore inadempienza da parte dei Comuni interessati, trova applicazione l'articolo 8 della legge n. 131/2003;

CONSIDERATO che la gestione associata è rivolta, prioritariamente, al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata;

CONSIDERATO altresì :

che la L.R. n. 23/2014, ferma restando la disciplina di cui all' art. 14, comma 31 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., sopra richiamata, prevista per le unioni e convenzioni dei Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, fissa in 5.000 abitanti il limite minimo delle unioni e convenzioni per la gestione associata di che trattasi;

che l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

che l'art.11 della Legge 31/01/1994 n.97 dispone che “..... i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi”;

- che, ai sensi dell' art.5 , c. 9, della L.R. 11/11/13 n. 35, è stata regolarmente Costituita l' Unione Montana dei Sibillini, a far data dall' 1/1/2015, con la prima elezione del presidente, a seguito dell' adesione all' Unione stessa di tutti i Comuni appartenuti alla Comunità Montana dei Sibillini che, pertanto, è stata contestualmente soppressa;

- che l' Unione Montana ai sensi dell' art. 3 e dell' art. 5, c 11 della citata l.r. n. 35/2013, all' atto della sua costituzione è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti presso la Comunità Montana ed in particolare è subentrata nell' esercizio delle funzioni già conferite dalla Regione alla corrispondente Comunità Montana ed inoltre esercita le funzioni ad essa conferite dai

Comuni, oltre che stipulare convenzioni con i Comuni per l' esercizio associato di funzioni e di servizi;

-che la Comunità Montana, oggi Unione Montana dei Sibillini, con decorrenza 01/07/2008, ha assunto le funzioni di Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale XXIV e che l' Unione Montana dei Sibillini è stata confermata tale dal Comitato dei Sindaci dell' ATS medesimo;

- che tutti i comuni della soppressa Comunità Montana ad eccezione di Montedinove e Santa Vittoria in Matenano hanno provveduto ad istituire l' esercizio associato della funzione fondamentale della "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione";

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

PREMESSA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

OGGETTO

I Comuni di Montedinove e Santa Vittoria in Matenano, facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale XXIV e l' Unione Montana dei Sibillini, ente capofila dello stesso ATS XXIV, convengono di esercitare, ai sensi dell'art. 14, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 citato, in forma associata attraverso la presente convenzione la funzione fondamentale, così come individuata dalla lett. g) del citato art. 14, comma 27: "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione". All'Unione Montana dei Sibillini viene attribuita la gestione associata della funzione di cui alla presente convenzione che, ferma restando la possibilità di integrare le attività oggetto di servizio associato, riguarda, in particolare, lo svolgimento dei seguenti servizi:

- a) Sportello di cittadinanza, porta di accesso alle informazioni, in grado di accogliere ed ascoltare i cittadini, singoli e associati e le loro famiglie;
- b) Accoglienza, informazione, orientamento, segretariato sociale attraverso il servizio sociale professionale, prestazioni sociali di base;
- c) Sostegno ai nuclei familiari con persone in condizione di fragilità e non autosufficienza, anche attraverso l'integrazione con i servizi sanitari e sociosanitari;

d)Sostegno ai nuclei familiari con minori, provvedendo ad adottare gli eventuali interventi disposti dall'autorità giudiziaria e attivando interventi di sostegno socio-educativo preventivi alla marginalità sociale e alla devianza;

e)Assistenza domiciliare in termini di aiuto personale e familiare.

Il Comitato dei Sindaci, di cui al successivo art. 5, individuerà le attività che si intendono realizzare e che possono essere ulteriori rispetto a quelle elencate, inserendole nel Piano delle Attività ed individuando anche specifiche priorità.

Periodicamente l'Unione Montana verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione, anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 3

FINALITA'

La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) attivare la riforma dei servizi e degli interventi sociali secondo la normativa nazionale e regionale;
- b) gestire le funzioni relative ai servizi sociali con potenziamento della logica territoriale , secondo quanto previsto dalla Legge n. 328/2000;
- c) qualificare politiche di integrazione socio-sanitaria, secondo quanto previsto dal D.Lgs . n.229/99 e definite dalla legislazione e dagli atti di indirizzo regionali;
- d) migliorare la qualità dei servizi già erogati ed uniformare sul territorio di riferimento i criteri e modalità di accesso ai servizi medesimi, garantendo parità di trattamento a tutti i cittadini;
- e) contenere la spesa per la gestione di tali servizi, operando un realistico regime di ottimizzazione delle risorse, siano esse economiche, strumentali o di personale;
- f) garantire le competenze di tipo gestionale ed operative necessarie per il governo di tali servizi, anche con adeguati processi formativi;
- g) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Articolo 4

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E RISORSE UMANE

I Comuni convenzionati e l'Unione Montana disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi, adottati secondo competenze e modalità nel rispetto dei principi fissati dalla legge e si avvalgono per la gestione dei servizi medesimi delle figure professionali e delle strutture organizzative dell'ATS XXIV (Coordinatore di Ambito-Ufficio di Promozione Sociale e Staff), nonché del personale della Unione Montana o di soggetti terzi in base ad appositi contratti d'appalto o di organismi di volontariato. Il

Dirigente-Segretario Generale dell'Unione Montana sarà il Responsabile del Servizio Servizi Sociali.

Il COORDINATORE DI AMBITO, che si avvale di una struttura tecnica (Staff), è lo strumento del Comitato dei Sindaci, per garantire su tutto il territorio dell'ATS XXIV una programmazione condivisa ed una regolamentazione omogenea della rete dei servizi sociali, provvedendo alla stesura ed attuazione del Piano Triennale e dei Piani annuali di attuazione, previa approvazione del Comitato dei Sindaci. In particolare, il Coordinatore di Ambito:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Comitato dei Sindaci;
- b) partecipa ai lavori del Comitato dei Sindaci e ne cura l'istruttoria;
- c) adotta le misure necessarie per realizzare un adeguato ed efficace coordinamento tra tutte le strutture comunali, di volta in volta interessate alla gestione associata dei servizi;
- d) promuove l'attivazione dell'integrazione socio-sanitaria in base alle indicazioni nazionali, regionali e del Comitato dei Sindaci.

L'UFFICIO DI PROMOZIONE SOCIALE, quale nodo fondamentale della rete dei servizi, in quanto soggetto in grado di verificare l'adeguatezza della rete medesima alle effettive esigenze della comunità, promuove e supporta l'azione di rete, coinvolgendo persone e famiglie, gruppi e associazioni, soggetti istituzionali e non, assicura la funzione di lettura dei bisogni e di promozione delle risorse del territorio, orientando ed informando sui diritti, le prestazioni, le modalità di accesso ai servizi pubblici e privati dei cittadini in situazioni di bisogno.

Articolo 5

STRUMENTI DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI CONTRAENTI

Il COMITATO DEI SINDACI è il soggetto politico di riferimento ed è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione. E' costituito da tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATS o loro delegati, nonché dal Presidente dell'Ente gestore Unione Montana, che ne presiede e convoca le riunioni.

Le attribuzioni e le competenze del Comitato dei Sindaci sono quelle previste dalle leggi e provvedimenti regionali, vigenti in materia. In particolare al Comitato competono le seguenti funzioni:

- a) individuazione dell'Ente locale capofila; qualora questo sia individuato nell'Unione Montana, il Presidente della stessa entra a far parte del Comitato dei Sindaci, se non ricoprisse già la carica di sindaco;
- b) designazione del Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale;
- c) approvazione del Piano Triennale e dei Piani Annuali di attuazione, nonché la relativa dotazione finanziaria ed il piano di riparto tra i comuni convenzionati;

d) definisce le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito Territoriale e della rete dei servizi sociali, esaminando le proposte di organizzazione e riorganizzazione dei servizi in forma associata presentate dal Coordinatore.

IL Comitato dei Sindaci, esamina, inoltre, in riferimento alle funzioni ed ai servizi oggetto della sua attività, ogni questione ritenuta di interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le linee politiche dei singoli comuni.

Articolo 6

RAPPORTI FINANZIARI

Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono individuati e concordati, d'intesa tra i Comuni aderenti alla stessa, ovvero sulla base di accordi, definiti dal Comitato dei Sindaci, che ne regoleranno le modalità di ripartizione tra i singoli Enti.

Il Comitato dei Sindaci stabilirà, annualmente in tempo utile per la relativa allocazione nei bilanci dei comuni associati, le spese correnti e/o di investimento da effettuare, nonché la spettanza o ripartizione delle stesse fra i Comuni convenzionati. Quest'ultimi si impegnano a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla presente convenzione. Il Comitato dei Sindaci adotta, altresì, ogni eventuale modifica ai criteri di riparto stabiliti, che dovrà essere recepita dai competenti organi dei Comuni convenzionati.

Articolo 7

DURATA - INTEGRAZIONI

La durata della presente convenzione è pari ad anni tre, ai sensi dell'articolo 14, comma 31-bis, del decreto legge n. 78/2010 e s.m.i., a partire dall' 1/05/2015 fino al 30/04/2018 .

Ogni modifica o integrazione della presente convenzione che si rendesse necessaria prima della scadenza, è approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli enti convenzionati.

Art. 8

CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possano sorgere tra gli enti convenzionati deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di dirimere la controversia, la giurisdizione è deferita al giudice competente.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione o già rinviato ad appositi regolamenti, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dal Comitato dei Sindaci, con adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti degli enti

convenzionati. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni di Legge vigenti in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie e le norme statutarie.

Articolo 10

REGISTRAZIONE E BOLLI

Per la registrazione della presente convenzione si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti sottoscrittori.

Per il bollo si osservano le norme di esenzione di cui al D.P.R. n. 642/72, art. 16 All. B.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente dell' Unione Montana

Il Sindaco del Comune di Montedinove

Il Commissario Prefettizio del Comune di Santa Vittoria in Matenano

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to ALVARO CESARONI

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio.

Comunanza, li 26-05-2015

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 26-05-2015 al giorno 10-06-2015 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Comunanza, li 11-06-2015

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

xx per immediata eseguibilità, art.134, c.4° D. Lgs. n. 267/2000;
per decorrenza dei termini, art. 134, c.3° D. Lgs. n. 267/2000;

Comunanza, li 30-04-2015

IL SEGRETARIO
f.to Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI

La presente è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Comunanza, li 26-05-2015



IL SEGRETARIO
Dr.ssa GIUSEPPINA CONCETTI